

Codice A1701B

D.D. 14 giugno 2024, n. 482

**Piano Strategico Nazionale PAC (PSP) 2023-2027, Complemento regionale per lo sviluppo rurale (CSR 2023-27), Intervento SRA18 - Impegni per l'apicoltura. DGR n. 1-6605 del 16 marzo 2023. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del D.Lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del D.M. n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 357/A1700A del 13.05.2024.**



**ATTO DD 482/A1701B/2024**

**DEL 14/06/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche**

**OGGETTO:** Piano Strategico Nazionale PAC (PSP) 2023-2027, Complemento regionale per lo sviluppo rurale (CSR 2023-27), Intervento SRA18 - Impegni per l'apicoltura. DGR n. 1-6605 del 16 marzo 2023. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del D.Lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del D.M. n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 357/A1700A del 13.05.2024.

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

considerato in particolare l'articolo 70 del Reg. (UE) 2021/2115 che riguarda gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e) ed f), del medesimo Regolamento, ossia contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità;

tenuto conto, inoltre, dell'art. 31 del medesimo regolamento a favore dei regimi volontari per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali («regimi ecologici»);

richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell'Unione:

- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e s.m.i., che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati

dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

- il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) ;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Tenuto conto che:

- la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia), sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e l'art. 104 di detto Regolamento prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale";
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, notificato in ultimo alla Commissione europea il 15 novembre 2022, è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome possono attivare sul proprio territorio;
- vista la Decisione di esecuzione C(2023) 6990 final che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- visto il vigente "Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte" in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 e s.m.i., che prevede, tra l'altro, interventi che comportano impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, connessi alle superfici e/o alle Unità di bestiame adulto (UBA) o ad altre unità di riferimento. Tali interventi sono denominati SRA e, nell'ambito di tale categoria, è previsto l'intervento SRA 18 – Impegni per l'apicoltura.

Considerato che successivamente alla data di adozione del CSR è stato possibile avviare l'approvazione e l'apertura di bandi per la presentazione di domande di sostegno ai sensi degli Interventi/sottointerventi/azioni in cui il CSR si articola;

richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1-6605 del 16 marzo 2023 che ha disposto, tra l'altro, l'attivazione di un bando 2023 per il seguente Intervento SRA:

- SRA18: Impegni per l'apicoltura;

richiamato altresì che la citata DGR n. 1-6605 del 16 marzo 2023 ha definito le risorse necessarie alla copertura finanziaria dell'intera durata degli impegni, i criteri di ammissibilità indicati nel PSP con le specificità regionali ed i criteri di selezione delle domande di aiuto specificati nel CSR.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 359/A1701B del 28 aprile 2023, recante il bando pubblico per la presentazione di domande di aiuto/pagamento ai sensi dell'Intervento SRA18 – Impegni per

l'apicoltura, per il periodo 2023-2027.

Richiamato che la responsabilità dell'attuazione efficace, efficiente e corretta del CSR è di competenza dell'Autorità di Gestione Regionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 123 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e come riportato nella Sezione 7.1 del PSP in merito al sistema di governance;

vista la D.G.R. n. 17-6532 del 20/02/2023 che ha individuato, ai sensi della l.r. 23/2008, l'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte nel Responsabile della Direzione Agricoltura e cibo, in coerenza con quanto previsto dall'art. 123 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e come riportato nella Sezione 7.1 del PSP in merito al sistema di governance;

considerato che a tale Autorità di Gestione Regionale compete la responsabilità dell'attuazione efficace, efficiente e corretta del CSR, nonché il compito di rapportarsi con l'Autorità di Gestione Nazionale del PSP, individuata nel Masaf.

Viste la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito l'Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all'agricoltura piemontese, e la legge regionale 13/11/2006 n. 35, che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/1/2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008 ha riconosciuto l'ARPEA, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

vista la convenzione per la delega di attività dell'Organismo Pagatore nell'ambito del complemento di sviluppo rurale 2023-27, di cui alla richiamata D.D. n. 930/1710C del 3 novembre 2023, del 21 novembre 2023, REP. n. 523 del 30 novembre 2023.

Richiamati il Manuale delle procedure, controlli e sanzioni degli interventi non SIGC del CSR 23-27 della Regione Piemonte, approvato con determinazione dell'ARPEA n. 71 del 05.03.2024 e il Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'Arpea approvato con Determinazione n. 351 del 10/12/2020;

Preso atto che i regolamenti che normano la Politica Agricola Comune 2023-2027, dispongono che le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare alla PAC siano contenute nei Piani Strategici Nazionali e che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, imponendo, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale, assicurando, nel contempo, che le eventuali riduzioni e sanzioni applicate siano modulate in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata.

Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i., recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;

tenuto conto che tale decreto stabilisce all'art.15 "Violazione degli impegni dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali", che per gli interventi per lo sviluppo rurale non

connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, per ciascun intervento a cui si riferiscono gli impegni violati;

visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 maggio 2023, n. 263980 recante "Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune".

Preso atto che a livello nazionale la disciplina delle riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici è dettata dal Decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n. 93348, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024, avente per oggetto "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027" e che entra in vigore il giorno successivo alla citata pubblicazione;

tenuto conto che tale decreto, all'art.15 stabilisce che:

- comma 1: ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dell'operazione o di parte dell'operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell'operazione a cui si riferiscono gli impegni violati;
- comma 3: le Autorità di gestione del PSP, sentiti i competenti Organismi Pagatori, possono definire il periodo di tempo per il quale il mancato rispetto dell'impegno può portare all'esclusione dal sostegno;
- comma 5: nel caso di interventi nazionali con elementi regionali e nel caso di interventi esclusivamente regionali, l'autorità di gestione regionale può individuare altre percentuali di riduzione e può giungere sino all'esclusione;
- comma 6: i beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi;
- comma 8: relativamente agli interventi descritti al comma 5, per quanto di competenza, le Autorità di gestione regionali del PSP, sentiti i rispettivi Organismi Pagatori, individuano con propri provvedimenti:
  - a. le fattispecie di violazioni di impegni riferiti agli interventi/azioni;
  - b. i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell'Allegato 5;
  - c. i casi di violazione che pregiudicano il conseguimento dell'obiettivo dell'intervento e che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'intervento stesso;
  - d. i casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 357/A1700A del 13 maggio 2024, recante la disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del Reg. (UE) n. 2021/2116, del D.Lgs n. 42/2023, del D.M. n. 93348/2024, per gli interventi non connessi alla superficie e/o agli

animali e non soggetti al sistema SIGC (Reg. UE 2021/2115);

visto l'Allegato A della citata D.D. n. 357/2024, recante la Disciplina per l'individuazione e l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni dal pagamento;

tenuto conto del punto 2 del dispositivo della sopra richiamata D.D. n. 357/2024, in cui si demanda ai Settori regionali competenti, l'adozione degli atti e dei provvedimenti specifici per gli interventi\azioni del C.S.R. 2023-27, in attuazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni;

considerato il principio della proporzionalità della sanzione rispetto alla violazione sottesa, ai sensi del Reg. (UE) 2021/2116;

tenuto conto che l'importo di premio concesso al beneficiario per l'intervento SRA 18 in Piemonte varia per quantità discrete in funzione di fasce di numerosità degli alveari posti sotto impegno e che ogni passaggio alla classe inferiore di premio determina una differenza superiore al 25% tra l'importo richiesto nella domanda di pagamento e quanto accertato come ammissibile dall'organismo pagatore competente (comma 6, art. 15, D.M. 93348 del 26.2.2024);

ritenuto opportuno - in considerazione che l'importo di premio ammissibile è in funzione del numero di alveari ammessi all'intervento e della tolleranza del 20% in riduzione del numero di alveari sotto impegno prevista in sede di bando - per evitare effetti sperequativi nell'applicazione di questa casistica sanzionatoria, di prevedere che qualora la riduzione/esclusione del numero di alveari sotto impegno sia contenuta nel suddetto limite del 20% rispetto a quelli ammessi nella domanda di sostegno, si procede, qualora necessario, alla riduzione di premio conseguente allo slittamento nella fascia di premio inferiore, ma in questo caso non si aggiunge la sanzione di cui al comma 6, articolo 15, D.M. 93348/2024, in quanto la medesima sanzione risulta già compresa nella riduzione di premio;

ritenuto altresì opportuno prevedere che, qualora la riduzione\esclusione del numero di alveari sotto impegno sia contenuta nel suddetto limite del 20% rispetto a quelli ammessi nella domanda di sostegno o nella domanda di pagamento e comporti lo slittamento del beneficiario nella fascia di premio sottostante, la riduzione dell'importo di premio così risultante assorba quella derivante dall'applicazione del regime delle riduzioni per inosservanza di impegni di cui al presente atto, in quanto il passaggio alla classe inferiore di premio comporta già una riduzione dell'importo variabile tra il 22 ed il 30%;

considerata sia la tardiva regolamentazione normativa delle fattispecie sanzionatorie di cui ai citati D.Lgs 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i e D.M. del 26.02.2024 n. 93348 - tra le quali la sanzione di cui al comma 6, art. 15 del citato D.M. n. 93348/2024 e richiamata altresì nel paragrafo 3.1 della D.D. n. 357/A1700A del 13 maggio 2024 - sia tenuto conto che nel primo anno di applicazione (2023) i beneficiari non possono essere ritenuti responsabili dell'inclusione dell'importo non ammissibile nella domanda, in quanto hanno presentato un'unica domanda, contestualmente di aiuto e pagamento, senza la possibilità di procedere alla presentazione della domanda di pagamento sulla base dei dati accertati e ammessi al sostegno a seguito dell'istruttoria della domanda di aiuto, si ritiene opportuno non applicare la sanzione di cui al comma 6, art. 15 del D.M. 26.2.2024 n. 93348 alle domande di aiuto\pagamento presentate nel 2023 e di applicare tale sanzione a partire dalla domanda di pagamento per l'anno 2024;

richiamata la D.D. n. 359/A1701B del 28 aprile 2023 (bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto\pagamento SRA 18), Allegato 1, paragrafo 1.11 (Riduzione del numero di alveari), che stabilisce le condizioni riguardanti la possibilità di riduzione del numero di alveari

sotto impegno ed il cui punto 3 così dispone:

3. se la riduzione tra il numero di alveari impegnati ammessi inizialmente e quella mantenuta durante il periodo di impegno è superiore al 20%, l'impegno decade;

visto il punto 1 del dispositivo della D.D. n. 321/A1701B del 24 aprile 2024, recante "omissis...disposizioni applicative per la campagna 2024 riguardanti le domande di pagamento. Modifica della D.D. n. 134/A1701B del 23 febbraio 2024.", che recita:

"1) di modificare le Istruzioni Applicative contenute nell'Allegato alla D.D. n. 134/A1701B del 23 febbraio 2024, recante le disposizioni applicative per la campagna 2024 riguardanti le domande di pagamento per l'Intervento SRA 18, nel modo seguente:

A) PARTE II – DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI - paragrafo 2.2 "Condizioni di ammissibilità ed esclusione", lettera c), il testo diventa: "Adesione con un numero minimo di 52 alveari, in coerenza con il numero di alveari registrati in BDA a seguito dell'ultimo censimento annuale disponibile (2023)"

che ha cancellato il riferimento alla tolleranza massima complessiva in riduzione del 20% del numero di alveari sotto impegno, in quanto la previsione di mantenere il numero di alveari ammessi nella domanda di sostegno per tutto il periodo di impegno è già contenuta negli Impegni n. 4 (Nomadisti) e 5 (Stanziali), e non costituisce un criterio di ammissibilità;

ritenuto pertanto necessario modificare il paragrafo 1.11, dell'Allegato 1 alla D.D. n. 359/A1701B del 28 aprile 2023, al fine di allineare le disposizioni sulla diminuzione del numero di alveari sotto impegno e relative conseguenze tra la prima annualità di applicazione della misura e le annualità successive, modificando il punto 3 del citato paragrafo 1.11 dell'Allegato 1 alla D.D. n. 359/A1701B del 28 aprile 2023, il cui nuovo testo diventa il seguente:

3. se la riduzione tra il numero di alveari impegnati ammessi inizialmente e quella mantenuta durante il periodo di impegno è superiore al 20%, si rinvia alla regolamentazione successiva della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inosservanze dei beneficiari (D.Lgs n. 42 del 17 marzo 2023).

Sentito l'Organismo Pagatore Arpa in merito al contenuto dell'Allegato alla presente determinazione e consultato, circa gli aspetti tecnici, il Settore A1710C - Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali, competente delle istruttorie dell'intervento SRA18.

Considerato necessario, pertanto, per il riconoscimento delle spese del FEASR dovute ai pagamenti effettuati a conclusione delle istruttorie delle domande di sostegno e pagamento secondo le regole e le scadenze fissate dall'Unione europea mediante l'art. 44 del reg. (UE) 2021/2116 e l'art. 5 del reg. (UE) 2022/127, definire in merito all'intervento SRA 18 – Impegni per l'apicoltura del CSR 2023-2027, di competenza del Settore regionale A1701B Produzioni agrarie e zootecniche, le fattispecie e gli altri elementi elencati, nell'art. 15 del D.M. n. 93348 del 26.02.2024, da applicarsi nel caso di mancato rispetto di impegni, criteri e altri obblighi, ai sensi delle norme dell'Unione europea, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e del menzionato D.M.;

stabilito di approvare con il presente provvedimento le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento conseguenti ad inadempienze commesse a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni previsti dall'intervento SRA 18 Impegni per l'apicoltura contenute nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Dato atto che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno essere integrate e/o modificate dal Settore competente, anche in relazione alle eventuali modifiche delle norme nazionali o unionali per la politica agricola comune.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Attestato che ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024" contenente il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza";

#### *determina*

in riferimento all'intervento SRA 18 Impegni per l'apicoltura, del vigente PSP PAC 2023-2027 per l'Italia e del vigente CSR 2023-2027 del Piemonte e in applicazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e del Decreto del Masaf n. 93348 del 26.02.2024, nonché in attuazione della determinazione n. 357 del 13 maggio 2024 del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027:

1) di approvare le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento conseguenti alle fattispecie di possibili inadempienze in relazione ai criteri, agli obblighi e agli impegni previsti dall'intervento SRA 18 Impegni per l'apicoltura, da applicare a conclusione delle istruttorie delle domande di sostegno e pagamento per il riconoscimento delle spese del FEASR;

2) di approvare le disposizioni di cui al punto 1), così come riportate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3) di stabilire di applicare la sanzione di cui al comma 6, art. 15 del D.M. 26.2.2024 n. 93348 partire dalla domanda di pagamento per l'anno 2024;

4) di stabilire che, qualora la riduzione/esclusione del numero di alveari sotto impegno sia contenuta nel limite del 20% rispetto a quelli ammessi nella domanda di sostegno, si applica solo, qualora necessario, la riduzione di premio conseguente allo slittamento nella fascia di premio inferiore, senza l'aggiunta dell'importo di cui al comma 6, articolo 15, D.M. 93348/2024;

5) di stabilire che, qualora la riduzione\esclusione del numero di alveari sotto impegno sia contenuta nel suddetto limite del 20% rispetto a quelli ammessi nella domanda di sostegno o nella domanda di pagamento e comporti lo slittamento del beneficiario nella fascia di premio sottostante, la riduzione dell'importo di premio così risultante assorbe quella derivante dall'applicazione del regime delle riduzioni per inosservanza di impegni di cui al presente atto;

6) di modificare il punto 3 del paragrafo 1.11 dell'Allegato 1 alla D.D. n. 359/A1701B del 28 aprile 2023, il cui nuovo testo diventa il seguente:

3. se la riduzione tra il numero di alveari impegnati ammessi inizialmente e quella mantenuta durante il periodo di impegno è superiore al 20%, si rinvia alla regolamentazione successiva della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inosservanze dei beneficiari (D.Lgs n. 42 del 17 marzo 2023);

7) di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire modifiche o integrazioni a seguito dei riscontri dell'applicazione e in relazione ad eventuali modifiche:

- delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune, con particolare riferimento a disposizioni e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili in caso di inadempienze;
- dei documenti di programmazione (nazionale e regionale).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)  
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato\_DD\_riduzioni.pdf

Allegato 

---

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

## Allegato 1

### Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piemonte 2023-2027

#### DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER INOSSERVANZE DEI BENEFICIARI

##### **Intervento SRA 18 – Impegni per l’apicoltura (non connesso alla superficie o agli animali e non sottoposto a SIGC)**

#### **1. Condizioni di ammissibilità del beneficiario**

Co1: Apicoltori singoli e associati registrati nella Banca Dati Apistica (BDA).

Co4: Censimento annuale del patrimonio apistico detenuto dal beneficiario, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Co5: Adesione con il numero minimo di 52 alveari.

Co6: Praticare l’attività apistica nelle aree individuate nella “Carta d’uso di interesse apistico – ACA 18” presente nel Geoportale della Regione Piemonte.

#### **1.1 Elementi di controllo**

Co1: verifica nella Banca Dati Apistica (BDA) nazionale che il richiedente sia iscritto almeno nell’anno precedente alla data di presentazione della domanda di aiuto. Successivamente, in sede di presentazione delle domande di pagamento, verifica della continuità di iscrizione.

Co4: verifica della presenza dei dati di censimento (nei mesi di novembre e dicembre dell’anno precedente alla domanda di aiuto/pagamento) nella BDA e della congruenza con quanto dichiarato in domanda di aiuto/pagamento..

C05: verifica che il numero di alveari censiti in BDA al momento del censimento ufficiale sia superiore a 52 e verifica della congruenza con quanto dichiarato in domanda di aiuto/pagamento.

C06: verifica che le coordinate degli apiari sotto impegno ricadano nelle aree eleggibili individuate nella Carta d'uso di interesse apistico ACA 18, avvalendosi del SIPA. In sede di controllo in loco verifica del dato attraverso la geolocalizzazione delle coordinate rilevate in campo e confronto con quanto dichiarato in domanda di aiuto/pagamento.

<b>Codice impegno</b>	<b>Requisito</b>	<b>Descrizione dell'inadempienza</b>	<b>Motivazione</b>	<b>Conseguenze</b>
<b>C01</b>	Apicoltori singoli e associati registrati nella BDA	Soluzione di continuità nell'iscrizione alla BDN apistica	L'inadempienza riguarda un criterio di ammissibilità	Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente, per tutte le annualità dell'impegno, in applicazione dell'art. 11 del D. lgs. n. 42/2023
<b>C04</b>	Censimento annuale del patrimonio apistico detenuto dal beneficiario, nei termini previsti dalla normativa vigente	Mancato censimento annuale del patrimonio apistico		
<b>C05</b>	Aderire con un numero minimo di 52 alveari	Aderire con un numero di alveari oggetto di impegno nelle aree eleggibili inferiore a 52		
<b>C06</b>	Praticare l'attività apistica nelle aree eleggibili, individuate nella "Carta d'uso di interesse apistico – ACA 18" presente nel Geoportale della Regione Piemonte	Avere tutte le postazioni sotto impegno al di fuori delle aree individuate nella Carta d'uso di interesse apistico		

## 1.2 Base giuridica

Ai fini e per gli effetti dell'art. 11 del D.lgs n. 42/2023 e dell'art. 11 del D.M. n. 93348 del 26 febbraio 2024, il sostegno richiesto per l'intervento è rifiutato (non concesso sin dall'inizio) o revocato (e recuperato qualora già liquidato) integralmente se viene accertato in via definitiva il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, fatte salve le cause di forza maggiore o gli eventi eccezionali.

Critério di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>C01</b> Apicoltori singoli e associati registrati nella BDA	Verifica con i dati presenti in BDA	Documentale/visivo	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Revoca totale dell'aiuto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento			Anno di presentazione della domanda di pagamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e delle annualità precedenti	
<b>C04</b> Censimento annuale del patrimonio apistico detenuto dal beneficiario, nei termini previsti dalla normativa vigente	Verifica con i dati presenti in BDA	Documentale/visivo	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Revoca totale dell'aiuto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento			Anno di presentazione della domanda di pagamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e delle annualità precedenti	
<b>C05</b> Aderire con un numero minimo	Verifica con i dati presenti in BDA	Documentale/visivo	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Revoca totale dell'aiuto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 11

di 52 alveari	Verifica in loco	Visivo	In fase di presentazione della domanda di pagamento			Anno di presentazione della domanda di pagamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e delle annualità precedenti	(Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			Entro i termini previsti dall'Organismo Pagatore			Anno di presentazione della domanda di pagamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e delle annualità precedenti	
<b>C06</b> Praticare l'attività apistica nelle aree eleggibili, individuate nella "Carta d'uso di interesse apistico – ACA 18" presente nel Geoportale della Regione Piemonte	Verifica con i dati presenti in fascicolo aziendale e nella domanda	Documentale	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Revoca totale dell'aiuto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento			Anno di presentazione della domanda di pagamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e delle annualità precedenti	
	Verifica in loco	Visivo	Entro i termini previsti dall'Organismo Pagatore			Anno di presentazione della domanda di pagamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e delle annualità precedenti	

## 2. Impegni accessori

I01: Praticare l'attività apistica nelle aree individuate come eleggibili nell'ultima versione della "Carta d'uso di interesse apistico – ACA 18".

I02: Non superare il numero massimo di 80 alveari per postazione, rispettando una distanza minima tra gli apiari della medesima azienda, con lo stesso codice allevamento, sotto impegno non inferiore a 2,2 km.

I03: Tenuta e aggiornamento di un registro nel quale siano annotate le operazioni effettuate dai beneficiari stessi in relazione alla gestione dell'apiario.

I04: Mantenere, per tutta la durata dell'impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento per un numero minimo di giorni pari a 60 nel caso dell'Azione 2, nel rispetto dei periodi di fioritura delle essenze botaniche.

I05: Mantenere, per tutta la durata dell'impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento per 365 giorni/anno, nel caso dell'Azione 1.

I06: Redazione e aggiornamento annuale di una relazione tecnica, riportante le aree e le relative specie botaniche interessate dall'intervento, il numero di alveari che si intende posizionare per postazione e, per gli aderenti all'azione 2, il periodo di permanenza degli apiari, nel rispetto dell'impegno I04.

I07: Esclusivamente per gli apiari ricadenti nell'Azione 2, ogni postazione scelta dal beneficiario, deve essere registrata nella apposita sezione apistica della BDN (Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica).

## 2.1 Elementi di controllo

I01: in sede di presentazione di domanda di aiuto/ pagamento, per la campagna 2023, nella fase di istruttoria, viene verificata la congruità tra le coordinate delle postazioni dichiarate in domanda con quelle registrate in BDA e viene verificata la ricadenza delle stesse nelle aree eleggibili. A partire dalla campagna 2024, in sede di presentazione della domanda di pagamento, l'applicativo consente di mettere sotto impegno le sole postazioni con coordinate registrate in fascicolo e acquisite dalla BDA che ricadono nelle aree eleggibili. In sede di controllo in loco viene effettuata una verifica di corrispondenza delle coordinate rilevate sul campo per le postazioni e quelle dichiarate in domanda e registrate in BDA.

I02: in sede di presentazione di domanda di aiuto/ pagamento verifica della congruenza dei dati dichiarati in domanda e verifica, tramite anomalie bloccanti che non permettono la trasmissione della domanda che i dati dichiarati rispettino il numero massimo di 80 alveari per postazione; verifica attraverso l'applicazione gis sulla domanda, che vengano rispettate le distanza minima di 2,2 km tra due postazioni dichiarate sotto impegno del medesimo beneficiario quando queste presentano calendari di impegno sovrapponibili.

In sede di successivi controlli in loco viene verificato il rispetto del numero massimo di alveari per postazione tramite controllo visivo ed eventualmente documentale (registrazione dei dati in BDA e sul registro cartaceo), così come viene verificato il rispetto della distanza minima tra postazioni sotto impegno nello stesso periodo, confrontando il dato della geolocalizzazione rilevato in loco con quello dichiarato, determinando una inosservanza qualora il dato di localizzazione mediante coordinate della postazione risulti divergere da quanto dichiarato per più di 500 m.

I03: in sede di controllo in loco viene verificata visivamente la presenza e l'utilizzazione del registro.

I04: in sede di presentazione della domanda di aiuto e di pagamento l'applicativo verifica la congruenza dei dati dichiarati in domanda e verifica, mediante anomalie bloccanti che non consentono la trasmissione della domanda, sia del numero di alveari dichiarati sotto impegno (come sommatoria del numero di alveari presenti in tutte le postazioni sotto impegno), sia del numero minimo di 60 giorni (verificato per singola postazione impegnata, anche per periodi frazionati). In sede di successivi controlli in loco, la verifica può essere condotta con controllo visivo e/o documentale (registrazione dei dati in BDA e/o tenuta del registro di cui al I03).

I05: in sede di presentazione della domanda di aiuto e di pagamento l'applicativo verifica la congruenza dei dati dichiarati in domanda e verifica, mediante anomalie bloccanti che non consentono la trasmissione della domanda, sia del numero di alveari dichiarati sotto impegno (come sommatoria del numero di alveari presenti in tutte le postazioni sotto impegno), sia del numero minimo di 365 giorni (verificato per singola postazione impegnata). In sede di successivi controlli in loco, la verifica può essere condotta con controllo visivo e/o documentale (registrazione dei dati in BDA e/o tenuta del registro di cui al I03).

I06: in sede di presentazione della domanda di aiuto e di pagamento l'applicativo, mediante controlli bloccanti, verifica che siano compilate dal richiedente le sezioni predisposte per ottemperare al presente impegno. In sede di controlli in loco viene effettuata la verifica di coerenza dei contenuti previsti dalle sezioni predisposte per la relazione con quanto inserito dal richiedente.

I07: in sede di presentazione di domanda di aiuto/ pagamento, per la campagna 2023, nella fase di istruttoria viene verificata la congruità tra le coordinate delle postazioni dichiarate in domanda con quelle registrate in BDA (tramite i dati desunti dal fascicolo aziendale SIAP, che derivano dai dati dalla BDA a seguito di aggiornamento e sincronizzazione dei dati del fascicolo aziendale). A partire dalla campagna 2024, in sede di presentazione della domanda di pagamento, l'applicativo acquisisce, per le singole postazioni, le coordinate GPS desunte dal FA che derivano dalla BDA a seguito di sincronizzazione dei dati e aggiornamento degli stessi. In sede di controllo in loco viene verificato il dato di geolocalizzazione della postazione acquisito dalla visita in situ e viene confrontato con il dato della domanda di pagamento.

**Comunicazione di aggiornamento delle movimentazioni:** quando attivata dal beneficiario, l'applicativo verifica il rispetto sia dei criteri di ammissibilità che degli impegni sottoscritti, replicando i controlli informatici automatici eseguiti in sede di presentazione della domanda iniziale, utilizzando i dati modificati con la comunicazione di aggiornamento.

## 2.2 Inadempienze, violazioni, infrazioni per ogni impegno

Consistono nelle irregolarità, ovvero sia nell'inosservanza degli impegni previsti, rilevate nel corso delle attività di controllo.

## 2.3 Base giuridica

Art. 15 del D.Lgs 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. "Violazione degli impegni dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali".

Art. 15 del D.M. n. 93348 del 26 febbraio 2024 "Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali".

## 2.4 Azioni correttive

Per l'**Impegno I03** "Tenuta e aggiornamento di un registro nel quale siano annotate le operazioni effettuate dai beneficiari stessi in relazione alla gestione dell'apiario", in caso di registrazioni erronee e/o incomplete o in ritardo, è possibile attivare un'azione correttiva ai sensi dell'art. 15 del D.M. n. 93348 del 26 febbraio 2024. Il beneficiario deve porvi rimedio entro 30 giorni dalla contestazione, periodo durante il quale la sanzione è sospesa.

## 3. Sanzioni amministrative

### 3.1 Riduzioni ed esclusioni previste ai sensi dell'art. 15, comma 6, D.M. 93348 del 26 febbraio 2024

I beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25% rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi.

La suddetta sanzione si applica a partire dalle domande di pagamento 2024.

Qualora la riduzione/esclusione del numero di alveari sotto impegno sia contenuta nel limite del 20% rispetto a quelli ammessi nella domanda di sostegno o di pagamento, si applica solo, se il caso, la riduzione di premio conseguente allo slittamento nella fascia di premio inferiore, senza l'aggiunta della sanzione di cui al comma 6, articolo 15, D.M. 93348/2024.

Qualora gli alveari mancanti o esclusi per inosservanza di uno o più impegni superi il limite del 20% rispetto a quelli ammessi nella domanda di sostegno o di pagamento, se si ricade nella condizione per applicare anche la sanzione di cui al comma 6, art. 15 del D.M. 93348/2024, prima si applica la suddetta sanzione e poi la riduzione relativa alle inadempienze (ultimo periodo del paragrafo 3.3 "Inadempienze/violazioni/infrazioni agli impegni accessori" della D.D. n. 357/A1700A del 13 maggio 2024).

### 3.2 Violazioni agli impegni essenziali

Non vi sono impegni essenziali.

### 3.3 Inosservanze agli impegni accessori

**Qualora gli alveari mancanti o esclusi per inosservanza di uno o più impegni sia contenuta nel limite del 20% rispetto a quelli ammessi nella domanda di sostegno o di pagamento e comportino anche uno slittamento nella fascia di premio inferiore, si applica la risultante riduzione di premio conseguente allo slittamento nella fascia di premio inferiore, che assorbe la riduzione derivante dall'applicazione del regime delle riduzioni per inosservanza degli impegni.**

Nel caso di più postazioni interessate da una specifica inosservanza ad un impegno, per determinare il livello di gravità, si assume il parametro descrittivo dell'inosservanza (come la distanza o la durata) di maggiore entità tra quelli rilevati tra le varie postazioni in stato di inosservanza.

**IMPEGNO I01: Praticare l'attività apistica nelle aree individuate come eleggibili nell'ultima versione della "Carta d'uso di interesse apistico – ACA 18".**

**Condizioni per le esclusioni**

Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Livello di disaggregazione	Condizioni per le esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
Documentale [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Non previste	Alveari	Collocazione di oltre il 50% degli alveari oggetto di impegno al di fuori delle aree individuate dalla Carta ACA-18	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno in corso	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 15 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi non connessi alla superficie e agli animali)
	In fase di presentazione della domanda di pagamento				Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno in corso	
Visivo	In fase di controllo in loco				Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno in corso	

## Condizioni per le riduzioni

Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
				Descrizione dell'inadempienza dell'impegno				
Documentale [Informatico] e/o visivo	In fase di presentazione della domanda di aiuto, pagamento o di controllo in loco	Non previste	Basso 1	Collocazione degli alveari oggetto di impegno in postazioni situate al di fuori delle aree individuate nella "Carta ACA18" per una distanza fra 1 m e 500 m	Num. alveari interessati dall'infrazione fino al 10%	Come la gravità	Nel caso di più postazioni in violazione, il numero di alveari interessati dall'infrazione è pari alla somma di quelli presenti nelle postazioni interessate dalla violazione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 15 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi non connessi alla superficie e agli animali)
			Medio 3	Collocazione degli alveari oggetto di impegno in postazioni situate al di fuori delle aree individuate nella "Carta ACA18" per una distanza fra 501 m e 2,2 km	Num. alveari interessati dall'infrazione dal 11 al 25%			
			Alto 5	Collocazione degli alveari oggetto di impegno in postazioni situate al di fuori delle aree individuate nella "Carta ACA18" per una distanza superiore a 2,2 km	Num. alveari interessati dall'infrazione dal 25 al 50%			

## IMPEGNO I02-1: Non superare il numero massimo di 80 alveari per postazione

### Condizioni per le esclusioni

Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Livello di disaggregazione	Condizioni per le esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
Documentale [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Non previste	Alveari	Presenza di più di 100 alveari per postazione sotto impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno in corso	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 15 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi non connessi alla superficie e agli animali)
	In fase di presentazione della domanda di pagamento				Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno in corso	
Visivo	In fase di controllo in loco				Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno in corso	

**Nota:** in caso di violazione, l'esclusione riguarda il numero degli alveari della postazione esclusa

## Condizioni per le riduzioni

Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
				Descrizione dell'inadempienza dell'impegno				
Documentale [Informatico] e/o visivo	In fase di presentazione della domanda di aiuto, pagamento o di controllo in loco	Non previste	Basso 1	Superamento del numero massimo di 80 alveari per postazione: da 81 a 85 alveari	Come la gravità	Come la gravità		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 15 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi non connessi alla superficie e agli animali)
			Medio 3	Superamento del numero massimo di 80 alveari per postazione: da 86 a 90 alveari				
			Alto 5	Superamento del numero massimo di 80 alveari per postazione: da 91 a 100 alveari				

**IMPEGNO I02-2: Rispettare una distanza minima tra gli apiari della medesima azienda, con lo stesso codice allevamento, sotto impegno non inferiore a 2,2 km.**

**Condizioni per le esclusioni**

Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Livello di disaggregazione	Condizioni per le esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
Documentale [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Non previste	Alveari	Mancato rispetto della distanza minima per oltre il 30% degli alveari oggetto di impegno e/o per un periodo di coincidenza temporale oltre i 30 giorni	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno in corso	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 15 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi non connessi alla superficie e agli animali)
	In fase di presentazione della domanda di pagamento					
Visivo	In fase di controllo in loco					

## Condizioni per le riduzioni

Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
				Descrizione dell'inadempienza dell'impegno				
Documentale [Informatico] e/o visivo	In fase di presentazione della domanda di aiuto, pagamento o di controllo in loco	Non previste	Basso 1	Inosservanza della distanza minima fra postazioni sotto impegno della medesima azienda e nello stesso periodo, per un numero di alveari sino ad un 10% del totale	Come la gravità	Fino a 10 giorni	Il numero di alveari coinvolti nell'inosservanza è la sommatoria degli alveari delle postazioni interessate dal mancato rispetto del criterio della distanza	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 15 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi non connessi alla superficie e agli animali)
			Medio 3	Inosservanza della distanza minima fra postazioni sotto impegno della medesima azienda e nello stesso periodo, per un numero di alveari tra il 11 ed il 20% del totale		Da 11 a 20 giorni		
			Alto 5	Inosservanza della distanza minima fra postazioni sotto impegno della medesima azienda e nello stesso periodo, per un numero di alveari tra il 21 ed il 30% del totale		Da 21 a 30 giorni		

**IMPEGNO I03: Tenuta e aggiornamento di un registro nel quale siano annotate le operazioni effettuate dai beneficiari stessi in relazione alla gestione dell'apiario**

**Condizioni per le esclusioni**

<b>Tipo di controllo</b>	<b>Epoca di controllo</b>	<b>Azioni correttive</b>	<b>Livello di disaggregazione</b>	<b>Condizioni per le esclusioni</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Base giuridica della penalizzazione</b>
Documentale [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Non previste	Azione	Assenza del registro di gestione degli apiari	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno in corso	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 15 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi non connessi alla superficie e agli animali)
	In fase di presentazione della domanda di pagamento					
Visivo	In fase di controllo in loco					

## Condizioni per le riduzioni

Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
				Descrizione dell'inadempienza dell'impegno				
Documentale [Informatico] e/o visivo	In fase di controllo in loco	E' possibile attivare un'azione correttiva ai sensi dell'art. 15 del D.M. n. 93348 del 26 febbraio 2024: Il beneficiario deve porvi rimedio entro 30 giorni dalla contestazione	Basso 1	Registrazioni erronee e/o incomplete entro il termine di fine mese	Come la gravità	Fino a 15 giorni oltre il termine	La registrazione sul registro aziendale deve avvenire almeno mensilmente, entro il termine di ciascun mese corrente, e riportare almeno: giorno inizio operazioni, luogo in cui viene posizionato l'apiario corredato di coordinate GPS, n. alveari collocati nella postazione, flora mellifera	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 15 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi non connessi alla superficie e agli animali)
			Medio 3	Registrazioni erronee e/o incomplete, effettuate oltre il termine di fine mese		Da 16 a 30 giorni oltre il termine		
			Alto 5	Assenza o ritardo della Comunicazione di aggiornamento delle movimentazioni		Come la gravità		

**IMPEGNO I04: Mantenere, per tutta la durata dell'impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento per un numero minimo di giorni pari a 60 nel caso dell'Azione 2, nel rispetto dei periodi di fioritura delle essenze botaniche.**

**Condizioni per le esclusioni**

Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Livello di disaggregazione	Condizioni per le esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
Documentale [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Non previste	Alveari	Mantenimento nelle aree previste dall'intervento di un numero di alveari inferiore al 50% di quelli oggetto di impegno e/o per meno di 30 giorni	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno in corso	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 15 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi non connessi alla superficie e agli animali)
	In fase di presentazione della domanda di pagamento					
Visivo	In fase di controllo in loco					

## Condizioni per le riduzioni

Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
				Descrizione dell'inadempienza dell'impegno				
Documentale [Informatico] e/o visivo	In fase di presentazione della domanda di aiuto, pagamento o di controllo in loco	Non previste	Basso 1	Presenza nelle aree previste dall'intervento, per un numero inferiore di giorni rispetto al numero dei giorni sotto impegno dichiarati in domanda, di un numero di alveari dal 81 al 70% di quelli oggetto di impegno	Come la gravità	Fino a 10 giorni in meno	Per presenza nelle aree previste dall'intervento, si intende la postazione georeferenziata indicata in domanda (o nell'ultima comunicazione di aggiornamento) come sotto impegno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 15 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi non connessi alla superficie e agli animali)
			Medio 3	Presenza nelle aree previste dall'intervento, per un numero inferiore di giorni rispetto al numero dei giorni sotto impegno dichiarati in domanda, di un numero di alveari dal 71 al 60% di quelli oggetto di impegno		Da 11 a 20 giorni in meno		
			Alto 5	Presenza nelle aree previste dall'intervento, per un numero inferiore di giorni rispetto al numero dei giorni sotto impegno dichiarati in domanda, di un numero di alveari dal 61 al 50% di quelli oggetto di impegno		Da 21 a 30 giorni in meno		

**Nota:** si tiene conto della tolleranza in diminuzione del 20% del numero di alveari rispetto a quelli dichiarati in domanda

**IMPEGNO I05: Mantenere, per tutta la durata dell'impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento per un numero minimo di giorni pari a 365, nel caso dell'Azione 1.**

**Condizioni per le esclusioni**

Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Livello di disaggregazione	Condizioni per le esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
Documentale [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Non previste	Alveari	Mantenimento nelle aree previste dall'intervento di un numero di alveari inferiore al 50% di quelli oggetto di impegno e/o per meno di 180 giorni	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno in corso	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 15 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi non connessi alla superficie e agli animali)
	In fase di presentazione della domanda di pagamento					
Visivo	In fase di controllo in loco					

## Condizioni per le riduzioni

Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
				Descrizione dell'inadempienza dell'impegno				
Documentale [Informatico] e/o visivo	In fase di presentazione della domanda di aiuto, pagamento o di controllo in loco	Non previste	Basso 1	Presenza nelle aree previste dall'intervento, per un numero inferiore di giorni rispetto al numero dei giorni sotto impegno dichiarati in domanda, di un numero di alveari dal 81 al 70% di quelli oggetto di impegno	Come la gravità	Fino a 60 giorni in meno	Per presenza nelle aree previste dall'intervento, si intende la postazione georeferenziata indicata in domanda come sotto impegno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 15 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi non connessi alla superficie e agli animali)
			Medio 3	Presenza nelle aree previste dall'intervento, per un numero inferiore di giorni rispetto al numero dei giorni sotto impegno dichiarati in domanda, di un numero di alveari dal 71 al 60% di quelli oggetto di impegno		Da 61 a 120 giorni in meno		
			Alto 5	Presenza nelle aree previste dall'intervento, per un numero inferiore di giorni rispetto al numero dei giorni sotto impegno dichiarati in domanda, di un numero di alveari dal 61 al 50% di quelli oggetto di impegno		Da 121 a 180 giorni in meno		

**Nota:** si tiene conto della tolleranza in diminuzione del 20% del numero di alveari rispetto a quelli dichiarati in domanda

**IMPEGNO I06: Redazione e aggiornamento annuale di una relazione tecnica, riportante le aree e le relative specie botaniche interessate dall'intervento, il numero di alveari che si intende posizionare per postazione e, per gli aderenti all'azione 2, il periodo di permanenza degli apiari, nel rispetto dell'impegno I04.**

**Condizioni per le riduzioni**

Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
				Descrizione dell'inadempienza dell'impegno				
Documentale [Informatico] e/o visivo	In fase di presentazione della domanda di aiuto, pagamento e di controllo in loco	Non previste	Basso 1	Relazione tecnica annuale erronea o mancato aggiornamento	Come la gravità	Come la gravità		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 15 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi non connessi alla superficie e agli animali)
			Medio 3	Non rilevabile				
			Alto 5	Non rilevabile				

**IMPEGNO I07: Esclusivamente per gli apiari ricadenti nell’Azione 2, ogni postazione scelta dal beneficiario, deve essere registrata nella apposita sezione apistica della BDN (Banca Dati Nazionale dell’anagrafe zootecnica).**

**Condizioni per le esclusioni**

Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Livello di disaggregazione	Condizioni per le esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
Documentale [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Non previste	Alveari	Postazione non censita in BDA, oppure censita ma ad una distanza superiore a 2.200 m rispetto al dato di localizzazione registrato in BDA	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell’anno in corso	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 15 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi non connessi alla superficie e agli animali)
	In fase di presentazione della domanda di pagamento					
Visivo	In fase di controllo in loco					

**Nota:** in caso di violazione, l’esclusione riguarda il numero degli alveari della postazione esclusa

## Condizioni per le riduzioni

Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
				Descrizione dell'inadempienza dell'impegno				
Documentale [Informatico] e/o visivo	In fase di presentazione della domanda di aiuto, pagamento e di controllo in loco	Non previste	Basso 1	Postazione collocata tra i 501 m ed i 1.000 m dalla geolocalizzazione riportata nella sezione apistica della BDN	N. alveari complessivi interessati dall'infrazione fino al 20% (rispetto al totale alveari sotto impegno)	Come la gravità		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 15 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi non connessi alla superficie e agli animali)
			Medio 3	Postazione collocata tra i 1.001 m ed i 1.600 m dalla geolocalizzazione riportata nella sezione apistica della BDN	N. alveari complessivi interessati dall'infrazione dal 21 al 50% (rispetto al totale alveari sotto impegno)			
			Alto 5	Postazione collocata tra i 1.601 m ed i 2.200 m dalla geolocalizzazione riportata nella sezione apistica della BDN	N. alveari complessivi interessati dall'infrazione oltre il 50% (rispetto al totale alveari sotto impegno)			

#### **4. Inadempienza grave e ripetizione – False prove ed omissioni intenzionali**

Si richiamano i paragrafi 4 (Inadempienza grave e ripetizione) e 5 (False prove ed omissioni intenzionali) dell'Allegato "Disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inosservanze dei beneficiari" alla D.D. n. 357/A1700A del 13 maggio 2024, per evidenziare che nel caso il beneficiario sia incorso in una di queste due fattispecie:

- a) il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per l'anno in corso, con l'esclusione dell'intervento interessato per l'anno civile di accertamento;
- b) il beneficiario è anche escluso dal medesimo intervento per l'anno civile successivo.

Pertanto il beneficiario, nell'anno civile successivo a quello di accertamento della violazione di cui a quanto sopra richiamato, deve presentare comunque la domanda di pagamento (che contiene le indicazioni sulle modalità di ottemperanza agli impegni della misura di aiuto, quali postazioni interessate, località, periodi, numeri di alveari), pur senza ricevere il premio corrispettivo. In caso di omessa presentazione della domanda di pagamento il beneficiario decade totalmente dall'intervento, con il recupero integrale degli importi di contributo già percepiti.